

(N. 100)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(FANFANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1953

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali
e rimborso di spese agli amministratori provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, riprodotto nell'articolo 7 del testo unico approvato col decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, stabilisce che « al sindaco ed agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, una indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio », e la norma dell'articolo unico della legge 21 novembre 1949, n. 867, dispone, analogamente, che « al Presidente ed ai membri della Deputazione provinciale può essere assegnata, in sede di bilancio, compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, una indennità di carica ».

Tali disposizioni, che non contengono alcun criterio direttivo ai fini della determinazione

delle misure delle indennità anzidette, hanno offerto luogo, nella loro applicazione, a difficoltà interpretative, nonchè a difformi soluzioni nei riguardi degli amministratori dei vari enti locali, mentre, d'altro lato, gli organi di tutela, sia centrali che periferici, hanno ritenuto in vari casi di ridurre la misura degli emolumenti o di limitarne la concessione ad alcuni soltanto degli amministratori designati dalle amministrazioni comunali e provinciali.

Criteri di maggiore restrizione sono, poi, stati seguiti dai suddetti organi nell'esame delle deliberazioni concernenti l'attribuzione di emolumenti in favore dei consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consessi. Poichè, infatti, l'articolo 285 del testo unico 1915 della legge comu-

nale e provinciale sancisce il principio della gratuità delle funzioni dei consiglieri comunali e provinciali, attribuendo ai medesimi soltanto il rimborso delle « spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi », e poichè l'articolo 203 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, esclude espressamente da tali spese « quelle di viaggio e di soggiorno sostenute dai consiglieri residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute di Consiglio », in nessun caso sono state approvate le deliberazioni con le quali si disponeva il rimborso, sotto qualsiasi forma, di queste spese in favore dei consiglieri residenti fuori del capoluogo.

L'applicazione di tali norme non ha, pertanto, soddisfatto le aspettative degli interessati, i quali, anche attraverso l'intervento delle amministrazioni comunali e provinciali, dell'Associazione dei Comuni italiani e della Unione delle Province d'Italia, hanno espresso voti per una revisione della disciplina della materia.

In relazione ai criteri ed alle esigenze suesposte ed al fine di assicurare, nei riguardi degli amministratori comunali e provinciali, una concreta attuazione del principio secondo il quale devono essere rimossi gli ostacoli di carattere economico che, di fatto, precludono l'accesso alle cariche elettive ai cittadini delle classi meno abbienti, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene prevista, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti, l'attribuzione al sindaco, agli assessori comunali, al presidente ed ai membri della Giunta provinciale di una indennità, da fissarsi dalle Amministrazioni interessate entro limiti rispondenti all'onerosità delle cariche ricoperte ed alle esigenze che vi sono connesse.

Per la determinazione dell'indennità suddetta i Comuni vengono suddivisi in cinque categorie, graduate secondo l'importanza dell'ente desunta dall'entità demografica, fissandosi, per ciascuna di esse, i limiti minimo e massimo entro i quali l'indennità potrà essere stabilita dagli organi deliberanti del Comune, tenuto conto delle condizioni del bilancio.

Per i Comuni delle categorie minori vengono, peraltro, previste alcune esclusioni, per quanto

concerne la concessione delle suddette indennità agli assessori, in considerazione che in essi l'esercizio di tale carica non comporta un'apprezzabile limitazione dell'attività degli amministratori, e riguardano, in particolare, l'assessore anziano o delegato di Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e gli altri assessori, effettivi o supplenti, di Comuni, non capoluoghi di provincia, con popolazione fino a 30.000 abitanti.

Con lo stesso disegno di legge viene, inoltre, provveduto a disciplinare la materia relativa al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio.

L'esclusione di tale rimborso, attualmente sancita dal richiamato articolo 203 del Regolamento approvato col regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, mentre appare, infatti, giustificata nei confronti dei consiglieri provinciali residenti nel capoluogo e di quelli comunali, per i quali la partecipazione alle sedute del Consiglio e, in genere, l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica non comportano la necessità di particolari spese, non può non ritenersi eccessivamente gravosa nei riguardi degli amministratori provinciali, che eletti — specie con l'attuale sistema del collegio uninominale — in centri talora distanti dal Comune capoluogo, devono, per intervenire alle sedute della Giunta o del Consiglio, sostenere spese di viaggio attualmente a loro carico.

Per tali considerazioni ed al fine di evitare che l'esclusione del rimborso delle spese suddette possa, in definitiva, indurre ad una astensione dalle sedute degli organi anzidetti, viene stabilito, nell'articolo 6, che al presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, che risiedono fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese summenzionate.

Viene, inoltre, previsto il rimborso ai consiglieri provinciali suddetti delle spese di soggiorno, in misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta del Consiglio, elevata a lire 3.000, qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta, compatibilmente con le condizioni finan-

ziarie dell'ente, una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1° Comuni fino	a	10.000 abitanti	da	lire 10.000	a	lire 20.000 mensili
2° » da	10.001	» 30.000	»	» »	20.000	» » 40.000 »
3° » »	30.001	» 100.000	»	» »	40.000	» » 60.000 »
4° » »	100.000	» 300.000	»	» »	60.000	» » 80.000 »
5° » con oltre	300.000	»	»	» »	80.000	» » 100.000 »

Per i sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti si applicano i limiti previsti al n. 3.

Art. 2.

All'assessore anziano o delegato di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, può essere corrisposta la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Al presidente, al vice presidente e agli assessori delle amministrazioni provinciali può essere corrisposta, compatibilmente con le condizioni finanziarie della Provincia, una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente, per il sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri asses-

sori, secondo la categoria cui appartiene il Comune capoluogo.

Art. 4.

Con le indennità di carica non possono cumularsi assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza derivanti da incarichi conferiti dal Comune o dalla Provincia.

Art. 5.

Le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali con le quali vengono corrisposte le indennità di carica previste dalla presente legge, entro i limiti indicati negli articoli 1 e 2, sono soggette al solo controllo di legittimità del Prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art. 6.

Al presidente, al vice presidente, agli assessori ed ai consiglieri delle amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2.000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3.000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.